



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 30.04.2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50, comma 5, TUEL di carattere temporaneo per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, in coerenza con le statuizioni di cui al D.P.C.M. 26.4.2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n.214 del 28.4.2020, in tema di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Visti:

- i D.P.C.M. del 1-8-9-11-25-31 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020;
- le Ordinanze Regionali del Presidente della Regione Puglia in merito e da ultima la n.214 del 28.4.2020;

Visto l'art. 50 comma 5 TUOEL in base al quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

Ricordato che con propria ordinanza n.27 del 3.4.2020, successivamente prorogata a tutto il 3.5.2020 con O.S. n.29 del 13.4.2020, sono state emanate disposizioni - in coerenza con la suddetta normativa nazionale e regionale del tempo - misure atte a contrastare, nel territorio comunale, il rischio epidemiologico da COVID-19;

Ravvisata la necessità, in relazione e coerenza con le recentissime disposizione del D.P.C.M. 26.4.2020 e O.P.R. Puglia n.214 del 28.4.2020 - che introducono alcune misure di allentamento delle prescrizioni restrittive fin qui emanate - di rivedere quanto con le proprie richiamate ordinanze sindacali era stato disposto, avendo sempre particolare riguardo alla tutela igienico-sanitaria, della vivibilità e della sicurezza pubblica, a mente dell'art.50 del Tuel 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso;

Considerato che alla data del 3 maggio p.v. perdono di efficacia le disposizioni di cui alle proprie ordinanze n. 27 e 28, rispettivamente del 03.04.2020 e del 13.04.2020;

ORDINA

In via temporanea, per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, in coerenza con le previsioni statali in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal 04 maggio 2020 e sino al 17 maggio p.v. in tutto il territorio comunale, nei confronti dei gestori ed esercenti:

- La chiusura dalle ore 22,00 e sino alle ore 06,00 del giorno successivo di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico, esclusi i distributori delle cosiddette "Casetta dell'acqua";
- La chiusura delle attività commerciali consentite dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza regionale n. 214 del 28 aprile 2020 dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo nei giorni feriali, e chiusura degli stessi nelle giornate domenicali e festive dalle ore 14,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, fatti salvi i distributori automatici non compresi nel punto precedente. Resta consentita, nelle giornate feriali, domenicali e festive, la ristorazione con asporto dalle ore 06,00 alle ore 22,00. Restano consentite le operazioni di carico e scarico merci anche nelle fasce orarie in cui l'attività è chiusa al pubblico.
- Ai titolari e/o gestori di esercizi preposti alla produzione, alla vendita e all'asporto nonché alle attività che erogano servizi di pubblica utilità sul territorio comunale (banche, uffici postali, servizi assicurativi e finanziari, etc..), **con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio con modalità contingentate** o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata di almeno un metro tra i frequentatori (da disporsi in fila indiana) mediante la predisposizione di corridoi con elementi fisici (transenne, o altri elementi ritenuti idonei) nonché distanziatori opportunamente presegnalati al fine di contingentare l'accesso così come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. u) e gg) del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; di fare divieto di erogazione dei suddetti servizi in locali o luoghi privi della presenza di responsabili o preposti;
- La cessazione delle attività di asporto dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nei giorni feriali, nelle giornate domenicali e festive, con divieto di consumazione del prodotto all'interno e nei pressi dei locali.
- L'obbligo in tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, di procedere alla costante sanificazione degli stessi;

Inoltre, sempre a far data dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio p.v.:

ORDINA

- Il divieto di accesso a pinete, giardini, aree giochi attrezzate, parchi, spiagge, arenili e scogliere come luogo di aggregazione. Resta consentito lo svolgimento delle attività sportive individuali di ogni genere secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 96 del



23.04.2020 avente ad oggetto "Emergenza Coronavirus – Spazio verde in città".

- La sospensione di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito, che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati ad essere aperti (es. apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento, anche in forma virtuale) e, per l'effetto, lo spegnimento di schermi televisivi e monitor al fine di evitare lo stazionamento e la permanenza dei predetti frequentatori all'interno degli esercizi ovvero in prossimità degli stessi anche sulla pubblica via;

DISPONE

- L'apertura dei Cimiteri comunali, dando mandato alla Direzione competente di regolamentare e indicare le modalità operative e gli orari per l'accesso alle strutture;

Inoltre,

PROROGA

A tutto il 17 maggio p.v., le disposizioni contenute nell'O.S. n. 20 del 13 marzo 2020 in materia di Trasporto Pubblico Locale, nonché le disposizioni di cui all'O.S. n. 26 del 24 marzo 2020 relative alla modalità di gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2;

RAMMENTA

- Che ai sensi del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 – art.1), sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e/o accompagnamento anziani, inabili e di portatori di disabilità fisica o psichica, da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività fisica e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Che ai sensi del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 è sempre consentita la consegna a domicilio.
- La presente Ordinanza Sindacale revoca e sostituisce, ad ogni effetto di legge, le precedenti Ordinanze Sindacali che, a tutt'oggi, hanno disciplinato le materie oggetto della presente.

AVVERTE

- Che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020;



- Oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
- Di inviare copia alla Direzione Attività produttive e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- Di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

FA RISERVA

- Di valutare la sussistenza delle dovute condizioni di controllo e sicurezza per l'adozione dei provvedimenti di apertura de:
 - a) Parchi, Ville e Giardini pubblici
 - b) Mercati settimanali, limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari;

Infine,

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è suscettibile di: modifica, rettifica o revoca di quelle parti che dovessero, nella fase di attuazione, compromettere l'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale

DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale di Taranto la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Taranto, li 30.04.2020



**Il Sindaco
Rinaldo Melucci**